



COMUNE DI SAN DONACI
(PROVINCIA DI BRINDISI)
COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 01/03/2016

OGGETTO: Riconoscimento legittimità del debito derivante da decreto ingiuntivo n. 437/2015.

Parere Favorevole di regolarità tecnica ex art.
49 T.U. :
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Maria Grazia BILOTTA)

L'anno 2016 il giorno 1 del mese di MARZO alle ore 16:49 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta di 1 convocazione, convocato dal Presidente.

Fatto l'appello risultano:		Presente	Assente
1	Domenico Fina	X	
2	Nadia Pagano	X	
3	Mariangela Presta	X	
4	Agnese Baldassarre	X	
5	Maurizio Greco	X	
6	Cosimino Rubino	X	
7	Gianluca Zurlo	X	
8	Angelo Presta	X	
9	Lelio Lolli	X	
10	Domenico Vincenzo Serio	X	
11	Marco Pecoraro	X	

Riscontrato il numero legale, il Presidente PAGANO Nadia dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il sig. De Filippis Michele, dipendente di questo Ente a tutto il 1.7.2009, con decreto del P.M. del Tribunale di Brindisi del 6.2.2006 è stato tratto in giudizio, in qualità di responsabile dell'U.T.C., per rispondere del reato di cui all'art. 590 co. 2 e 3 in danno di Colitta Antonia, per avere omesso di effettuare lavori di ripristino del manto stradale, la quale, avendo riportato lesioni personali a seguito di una caduta attribuita al manto stradale danneggiato, aveva proposto querela;
- con sentenza n. 292/2009, depositata in data 27.10.2009, a seguito dell'istruttoria dibattimentale il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi per ritenere la sussistenza di un idoneo nesso di imputazione colposa dell'evento, in capo al responsabile dell'U.T.C., né questi avesse omesso il diligente esercizio delle proprie competenze e conseguentemente lo assolveva dal reato ascritto con la formula del *"perché il fatto non costituisce reato"*;
- con propria nota del 14.11.2012, in atti al n. 9596/12, il sig. De Filippis Michele, ha richiesto a questo Ente il rimborso delle spese legali sostenute, pari ad € 7.145,17 oltre IVA e CAP e così per un totale di € 9.065,78 ;

CONSIDERATO CHE:

- La norma contrattuale di cui all'art. 28 del CCNL 14.09.2000, recependo il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987, ha previsto quale principio generale, nell'ipotesi in cui si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, l'assunzione da parte dell'Ente, di ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento *".... anche a tutela dei propri diritti ed interessi..."*
- Pur tuttavia, la giurisprudenza anche in materia contabile, riconosce il rimborso ex post delle spese legali sostenute, previa verifica di una serie di condizione (Corte dei Conti Veneto n. 184/2012, 245/2012 e 334/2013; Corte dei Conti Sez. Puglia n. 787/2012; Cassazione Sez. Lavoro n. 23904/2007);
- Appare chiaro però che, per aver diritto al rimborso delle spese legali sostenute, occorre documentare l'avvenuto adempimento della obbligazione nei confronti del proprio difensore che, quale fatto estintivo di qualsiasi obbligazione, a norma, dell'art. 1199 c.c. riconosce al debitore il diritto di ricevere una quietanza, quale potrebbe essere la fattura commerciale quietanzata, che è un documento fiscale la cui emissione è connessa all'*esecuzione della prestazione*, secondo il principio contabile di competenza (v. Cass. civ., sez. III, 20.04.2012, n. 6265);
- non avendo, il sig. De Filippis, documentato la propria richiesta con alcun documento idoneo ad assolvere alla funzione certificativa e al valore liberatorio della propria posizione debitoria nei confronti dell'avvocato incaricato della propria difesa, l'Ente non ha provveduto al rimborso richiesto;

DATO ATTO CHE in data 9.10.2015 è stato notificato con formula esecutiva al Comune di San Donaci il decreto ingiuntivo n. 437/2015 del 2.7.2015, con il quale il Tribunale di Brindisi- sezione lavoro, ha ingiunto a questo Comune di pagare, in favore del ricorrente, per la causale prima dedotta, la somma complessiva di € 9.065,78, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre compensi della procedura giudiziaria, liquidati in € 700,00 oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP, pari a complessivi € 1.021,38;

PRESO ATTO CHE:

- con determina dirigenziale n. 534 del 17.11.2015, a firma del responsabile dell'U.T.C., ing. Arcangelo Arnesano, è stato accertato nei confronti dell'ex dipendente De Filippis Michele:
 - a. un credito nei confronti dell'Ente, a titolo di salario accessorio per incentivi per la progettazione, per complessivi **€ 10.448,58**;
 - b. un debito nei confronti dell'Ente per un importo complessivo di **€ 17.688,14**, per aver percepito illegittimamente compensi extra stipendiali a titolo di incentivi ex art 18 L109/1994 poichè quantificati in modo non conforme alle modalità previste dall'apposito Regolamento adottato dal Comune di San Donaci;

ed è stato dato incarico all'ufficio personale di provvedere a trattenere il credito accertato, a titolo di parziale recupero delle somme indebitamente percepite dallo stesso, nell'ipotesi di cui l'ex dipendente non avesse provveduto spontaneamente a rimborsare l'Ente di quanto dovuto;

- il sig. De Filippis nonostante formale messa in mora con assegnazione del termine per adempiere, non ha provveduto a sanare la propria posizione debitoria;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 59 del 29.2.2016 con la quale:

- I. è stata riassunta l'intera posizione debito/credito dell'ex dipendente De Filippis, provvedendo a trattenere dai crediti vantati dall'ex dipendente pari a complessivi **€ 20.535,74**, (€ 10.448,58 a titolo di salario accessorio ed € 10.087,16 per rimborso spese legali) l'importo del debito a suo carico pari ad **€ 17.688,14**;
- II. ci si è riservati di liquidare e pagare in favore dell'ex dipendente De Filippis Michele l'importo di **€ 2.847,60**, risultante dall'operazione di cui al punto precedente a saldo dell'intera posizione creditoria vantata, dopo il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del TUEL, riveniente dal decreto ingiuntivo n. 437/2015 del 2.7.2015 emesso dal Tribunale di Brindisi;

CONSIDERATO CHE:

- secondo il prevalente e concorde orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo va catalogato fra i debiti di cui alla lett. a) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, in quanto l'espressione "*sentenze esecutive*" di cui alla lett. a), va intesa in via di estensione, nel senso di "*provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale*" (*Corte dei Conti Campania parere n. 38472011; Corte dei Conti Emilia Romagna parere n. 24272013; Corte dei Conti Basilicata parere n. 121/2013*);
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (*Corte dei conti Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23.2.2005*);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; (*Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia –*

– delibera n. 6/2005; Corte dei Conti-Sez.di controllo-Piemonte-delibera n.389/2013);

CONSIDERATO CHE l' art. 194, c. 3, del TUEL prevede che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, deve provvedersi a norma dell'art.193, c.3 dello stesso TUEL;

DATO ATTO che l'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289 prevede che "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

VISTO il parere in merito espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, c.1, lett.b) n. 6 del TUEL, n. 267/2000,

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000;

Uditi gli interventi e viste le risultanze di cui all' allegato verbale;

Con voti Favorevoli 8 – Contrari nessuno – Astenuti 1 (Lolli)

D E L I B E R A

1. **DI RICHIAMARE** le premesse a far parte integrante del presente dispositivo;
 2. **DI RICONOSCERE** a livello amministrativo e contabile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. a) del TUEL n. 267/2000, quanto già riconosciuto dall'autorità giudiziaria, nella misura di € 10.087,16 di cui € 1.021,38 per spese di giudizio;
 3. **DI PRENDERE ATTO CHE:**
 - I. riassunta l'intera posizione debito/credito dell'ex dipendente De Filippis, si è provveduto a trattenere dai crediti vantati dall'ex dipendente pari a complessivi € 20.535,74, (€ 10.448,58 a titolo di salario accessorio ed € 10.087,16 per rimborso spese legali) l'importo del debito a suo carico pari ad € 17.688,14;
 - II. l'importo di € 2.847,60 risultante dall'operazione di cui al punto precedente da liquidare e pagare in favore dell'ex dipendente De Filippis Michele a saldo dell'intera posizione creditoria vantata, ha trovato copertura sul cap. 614 del redigendo bilancio, con riserva di sistemare contabilmente le partite dare/avere;
 4. **DI PRECISARE** che nella fattispecie non si ravvisano responsabilità di sorta da parte di dipendenti e/o amministratori, trattandosi di debito riveniente da un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 5. **DI INVIARE** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti - sezione regionale giurisdizionale di Bari;
 6. **DARE ATTO CHE** il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Grazia Bilotta
- Con separata votazione favorevole all' unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, all'esito di apposita ed unanime votazione espressa in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti.

Copia elettronica da sito web
Istituzionale

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to (PAGANO Nadia)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Avv. Fabio MARRA)

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il 08/03/2016 per restarvi 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

SAN DONACI, li 08/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Fabio MARRA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Decorrenza dei giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

* Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.).

San Donaci, li 08/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Fabio MARRA

Visto: è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 08/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Fabio MARRA